

Allegato 9

Prot. n° 81840 del 12/04/2024

**Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo
Integrato delle acque e dei rifiuti.
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
Staff- Valutazioni Ambientali
Staff.501792@pec.regione.campania.it**

Oggetto: Cup 9677. Riscontro osservazioni Ditta Perna Ecologia pervenute in data 22/03/2024.

In riferimento all'oggetto, viste le osservazioni della Ditta Perna rispetto al parere sfavorevole di questo Ente espresso in data 11/03/2024 con prot. n. 58297, nella Cds del 12/03/2024, si relaziona quanto segue:

preliminarmente è doveroso chiarire che questa Asl, nella formulazione del proprio parere, non è entrata nel merito di altrui competenze con “indebita invasione di campo”, come dichiarato dalla parte; la valutazione dell'impatto sulla salute pubblica, è strettamente legata agli aspetti ambientali, urbanistici, paesaggistici, strutturali che inevitabilmente hanno un effetto sulla salute della popolazione. La valutazione dell'impatto sulla salute risulta imprescindibile da quella dell'impatto ambientale che può indurre cambiamenti, anche non intenzionali, dello stato di benessere della popolazione esposta.

Inoltre nella espressione del parere è fondamentale considerare i fattori di rischio preesistenti e ogni possibile e potenziale evento pericoloso anche correlato ad incidenti o malfunzionamenti.

Riguardo a:

punto 2.1 (*problematica sentenza*) - si ribadisce che tale sentenza si riferisce ad una attività di stoccaggio rifiuti di quantità e tipologia inferiore all'attuale richiesta e pertanto le precedenti determinazioni del Tar sono scaturite dalle caratteristiche dell'impianto esistente e differente da quello di progetto;

punto 2.2 - la sentenza riguardante il sito adiacente (Centro Ambiente Life) si riferisce alla richiesta di un rinnovo di autorizzazione di una attività di trattamento di rifiuti già preesistente (vedi Sentenza) in zona agricola, nelle medesime condizioni della Ditta

Perna fino alla pubblicazione del nuovo Puc del 2023 che trasforma il solo singolo sito da agricolo in “*sedi di attività produttive e turistiche recettive esistenti*” ma l’area rimane agricola e pertanto la osservazione è pertinente;

punti 2.3, 2.4, 2.5 - si ribadisce che l’ASL ha espresso parere circa l’ubicazione della attività classificata insalubre di 1° classe ai sensi dell’art. 216 del TULS (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) e smi, di propria esclusiva competenza e normata nel Puc e, pertanto, non vi è alcuna invasione di campo; **la ASL ha solo ribadito quanto espresso, di propria pertinenza, sul Puc di Marigliano in cui è stata prescritta la delocalizzazione delle attività insalubri esistenti nelle aree industriali a tutela della salute pubblica**; si ribadisce che il sito è stato classificato nel nuovo Puc come “*sedi di attività produttive e turistiche recettive esistenti*”, rimanendo però area agricola con centro abitato a 200 m e pertanto non si tratta di zona industriale omogenea; nell’art. 53 comma 2, è prevista una valutazione ambientale (rumore, inquinamento e traffico) per l’impianto esistente e dunque di competenza sanitaria; in caso di dismissione è vietato l’insediamento di attività insalubri di 1° e 2° classe chiarendo che non sono previste nella zona attività insalubri.

La trasformazione e l’ampliamento della Ditta Perna rappresenta di fatto un nuovo impianto;

punto 2.6 - si chiarisce che se in un’area Pip vi è stata la necessita di vietare le attività assoggettate a Via tanto più è pleonastico considerare che tale divieto si applichi anche in area non industriale, soprattutto in prossimità di centri abitati;

punto 2.7 - si ribadisce quanto al punto 2.1;

punto 2.8 - la ASL non può non considerare che si è espressa sul Puc di San Vitaliano circa il divieto di nuove attività insalubri e ampliamento delle esistenti; considerato che la Ditta confina con la zona industriale di San Vitaliano, si deve tenere conto di tale divieto derivato dalle immediate vicinanze con il centro abitato;

punto “*Impatto sanitario*” - la parte ribadisce di rifarsi al modello US-EPA, modello americano non riconosciuto dalla legislazione italiana, non dando riscontro a quanto richiesto e continuando a valutare solo le emissioni derivanti dalle proprie attività senza tener conto delle eventuali altri fonti derivanti da altri impianti; si conferma, per le ragioni già esposte, e non contestate dalla parte, parere sfavorevole a tutela della salute pubblica;

la “*problematica rumore*” non è stata evocata da questo Ente;

Riguardo la questione del traffico veicolare, la Ditta nulla ha rilevato sulla criticità della viabilità e sull’emissioni provocate, riportando nuovamente una tabella dati Anas riguardante il Comune di Marigliano riferita al 2016 e indicando di nuovo quale strada di accesso la Via Quaranta Moggi che allo stato attuale risulta ancora non agibile e di cui la Ditta non ha esibito la documentazione richiesta; inoltre, la Ditta ha stimato un incremento di transiti giornalieri di automezzi pari a 7,78 rispetto ai 20 già esistenti evocando come rimedio una futura “*transizione ecologica dei mezzi*” senza tener conto dei dati già alterati rilevati dalla centralina Arpac di San Vitaliano; inoltre, l’incremento previsto è legato ad un futuro intenzionale in un’ottica di ottimizzazione del processo (rif. pag.16) senza riscontro nel ciclo produttivo proposto; resta fermo, per questo Ente,

che i valori alterati della centralina non consentono alcun aumento di traffico veicolare a salvaguardia della salute pubblica.

Riguardo al punto “*Incidenza rischio incidenti rilevanti e incendio*”, la certificazione antincendio e la non assoggettabilità alla “Direttiva Seveso” non annulla i pericoli esposti esaustivamente dalla ASL nel parere in caso di incendio o incidenti. Il parere sfavorevole è giustificato dal potenziale pericolo e rischio per la salute dei residenti. Il parere, dovuto per legge per la tipologia di attività dai VV.FF., non riguarda la salvaguardia della salute dei residenti a poche centinaia metri, in caso di incendio e dai fumi derivanti da questo.

Riguardo alla “*matrice suolo*”, per la circostanza che la Azienda si trovi in zona agricola e che la falda sia superficiale, un eventuale sversamento di liquidi, anche accidentale, porterebbe un inquinamento della predetta falda e, conseguentemente, dei prodotti agricoli da destinare al consumo umano; tale rischio sarebbe molto ridotto in zona industriale.

Alla luce di quanto sopra, per quanto di competenza, si conferma il parere sfavorevole già espresso con nota prot. n. 58297 dell' 11/03/2024 che è parte integrante di queste controdeduzioni.

Il Dirigente Medico
Dott.ssa M.S. Capano



Il Responsabile UOPC 1
Dott. V. Parrella



